



# COMUNE DI EMPOLI

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi  
Informatici

Servizio Sistemi Informatici

**DETERMINAZIONE N**

1097 del 26/10/2020

Oggetto:

<CIG ZC82EA89EE> RINNOVO TRIENNALE LICENZA VEEAM - DETERMINAZIONE DI  
AFFIDAMENTO

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi finanziari e Sistemi informativi".

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - assegnazione risorse ai dirigenti.

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Franco Dioguardi Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

RILEVATA la necessità di estendere per ulteriori 3 anni la licenza del sistema software Veeam, applicazione che permette l'esecuzione dei salvataggi di backup dei server dell'Amministrazione, pertanto essenziale qualora si renda necessario il ripristino di un sistema;

DATO ATTO CHE il valore dei beni da acquisire è stimabile in circa 4.000,00 Euro al netto di Iva;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, successive modifiche e integrazioni;

VISTO il comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove è previsto che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche .... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";

VERIFICATO che:

- per la fornitura dei beni in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli articoli 26, c. 3, della L. 488/99, e 1 comma 449 della L. 296/2006, a cui fare riferimento;

- il bene non rientra per le sue caratteristiche e funzionalità tra le tipologie di servizi soggetti al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 1, c 450, della L. 296/2006, in base al quale le amministrazioni pubbliche non statali, tra cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...;"
- l'art 32, comma 2, secondo cui "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 20/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, in particolare, i punti 3.6 e 3.7 per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, ed il parere del Consiglio di Stato in data 11/04/2019 in merito agli effetti sul principio di rotazione dell'innalzamento a 5.000,00 Euro della soglia per gli affidamenti diretti al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 36 del sopra citato D. lgs. 50/2016 sia idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicarne l'economicità;

DATO ATTO che, per la scelta del contraente, al fine di ottenere un prezzo conveniente in relazione alle condizioni di mercato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del citato D. Lgs. 50/2016 – economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione – si è proceduto alla consultazione di più operatori tramite richiesta di offerta (RDO n. 2665014) con gli stessi attraverso il MEPA. In dettaglio, la trattativa è stata svolta nei confronti dei seguenti operatori, individuati nel rispetto del principio di rotazione sopra citato, con esclusione dell'operatore aggiudicatario dell'ultima fornitura analoga:

1.	BSISTEMI SRL	p.iva 02812710602,
2.	ERGON	p.iva 05526190482,
3.	ESTECOM	p.iva 01524850383,
4.	INTERSYSTEM SRL	p.iva 00865531008;
5.	ITS DI VOLPATO LUCA E C.	p.iva 04066840283,
6.	MIPS INFORMATICA	p.iva 03311300101,
7.	QUASARTEK	p.iva 06467211006,
8.	SINAPSI SRL	p.iva 02872080540,
9.	SOGESI	p.iva 00846500189,
10.	VAR GROUP SPA	p.iva 03301640482,
11.	VIRTUAL LOGIC	p.iva 03878640238,

DATO ATTO che:

- ad ognuno dei suddetti operatori è stata sottoposta richiesta di offerta come da allegato A alla presente, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, stante il grado di standardizzazione dei beni da acquisire per la fornitura di n. 1 Veeam rinnovo basic maintenance prepaid tre anni per n. 4 licenze per socket "Backup & Replication Enterprise";

- nel termine indicato per la formulazione delle offerte, 20 ottobre 2020, sono pervenute attraverso il MEPA le seguenti offerte:

- MIPS INFORMATICA p.iva 03311300101 per € 3.799,00 oltre Iva 22%,
- QUASARTEK p.iva 06467211006 per € 3.680,00 oltre Iva 22%,

RISCONTRATO che l'offerta migliore risulta essere quella dell'impresa QUASARTEK p.iva 06467211006 per un importo pari a € 3.680,00 oltre Iva 22%, corrispondente al prezzo più basso, e valutata la stessa perfettamente rispondente al fabbisogno da soddisfare e all'interesse pubblico oggetto del presente affidamento, oltre che congrua in relazione al prezzo;

RILEVATO CHE:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, riguardo al possesso dei requisiti di ordine generale, sulla base di quanto previsto in tema di verifiche dalle citate Linee Guida n. 4 dell'ANAC, non sussistono motivi ostativi all'affidamento della fornitura in oggetto all'impresa QUASARTEK p.iva 06467211006;
- non sussistono motivi ostativi all'affidamento della fornitura in oggetto all'impresa QUASARTEK p.iva 06467211006 fondati sul rispetto del principio di rotazione, in considerazione del fatto che l'impresa non risulta aggiudicataria dell'ultima fornitura analoga;
- l'impresa QUASARTEK con sede in Via Col di Lana, 11 – CAP 00195 Roma p.iva 06467211006 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dall'attestazione di regolarità contributiva (DURC) conservata agli atti;

RITENUTO, pertanto affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 1 Veeam rinnovo basic maintenance prepaid tre anni per n. 4 licenze per socket "Backup & Replication Enterprise" in oggetto all'impresa QUASARTEK p.iva 06467211006, al prezzo di Euro 3.680,00 oltre Iva 22%, ovvero per una spesa ritenuta congrua pari a complessivi Euro 4.489,60, e assumere il relativo impegno di spesa come da dispositivo;

#### **determina**

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, la fornitura di n. 1 Veeam rinnovo basic maintenance prepaid tre anni per n. 4 licenze per socket "Backup & Replication Enterprise" in oggetto all'impresa QUASARTEK p.iva 06467211006 con sede in Via Col di Lana, 11 – CAP 00195 Roma, per l'importo di Euro 4.489,60 (Iva 22% inclusa);
2. di dare atto che l'affidamento in questione sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, c 14, del D. Lgs. 50/2016, successivamente all'adozione del presente atto, tramite ODA sulla piattaforma Mepa con le modalità dallo stesso previste;
3. di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 4.489,60 sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola all'esercizio e ai pertinenti capitoli indicati nella tabella in calce al testo;
4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il CIG n. ZC82EA89EE;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel, gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento dello stesso nella successiva fattura;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 6 della L. 241/1990 è Franco Dioguardi, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della

completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;

9. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2020	2629	01081.03.0303002	2020	U.1.03.02.07.006	ASSISTENZA SOFTWARE - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	QUASARTEK SRL	ZC82EA8 9EE	4.489,60

**Empoli, 26/10/2020**

**Il Dirigente del Settore**